



**Camera di Commercio  
Ascoli Piceno**

Posizione n.2016/302-1

Ordinanza n. 2018 / 68

### **Il Segretario Generale**

Vista la Legge 24/11/1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il D.P.R. 29/07/1982, n. 571;

Visto il D.L. 6.7.78, n. 352 art. 2, conv. L. 467/78 e art.1 L. 630/81;

Visto ed esaminato il verbale n.2014/235-1 redatto il 19/08/2014 alle ore 11:33 in ASCOLI PICENO (AP), emesso il 19/08/2014, notificato all'interessato il 09/09/2014 e notificato all'obbligato in solido il 06/09/2014

L'organo accertatore CAMERA DI COMMERCIO DI ASCOLI PICENO ha rilevato che il signor **TESTA MARCO** nato a ASCOLI PICENO (AP) ITALIA il 21/02/1967 (C.F. TSTMRC67B21A462I) residente in VIA G. AMADIO, 21 ASCOLI PICENO (AP) 63100 in qualità di SOCIO in solido con **IMPRESA\*LAVORI\*SPECIALI\*I.L.A.S. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI PAOLINI PAOLO & TESTA MARCO** REA: AP 127701 con sede legale in VIA BONIFICA, 12 MALTIGNANO (AP) 63085

ha violato il D.L. 6.7.78, n. 352 art. 2, conv. L. 467/78 e art.1 L. 630/81: MODIFICA PER CESSAZIONE ATTIVITA'

RILEVATA la regolarità della contestazione o notificazione ai sensi dell'art.14, legge 24/11/1971, n. 689 e ritenuto fondato l'accertamento;

CONSIDERATO che non è intervenuto il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio, nei termini di legge con le modalità previste dall'art. 16, legge 24/11/1981, n. 689;

ESAMINATA la documentazione agli atti dell'Ufficio;

VISTO l'art. 11 della legge n. 689/81;

CONSTATATO che non sono pervenuti scritti difensivi nel termine di legge;

CONSIDERATO che l'interessato, quale socio dell'impresa "LAVORI SPECIALI I.L.A.S. in nome collettivo" ha omesso di presentare la denuncia di modifica per cessazione dell'attività al REA (repertorio delle notizie economiche ed amministrative) entro i termini stabiliti dalla legge;

TENUTO CONTO che la denuncia doveva essere presentata entro il 30/01/2014, mentre e' stata presentata il 13/02/2014;

### **ORDINA**

al predetto TESTA MARCO

in solido con IMPRESA\*LAVORI\*SPECIALI\*I.L.A.S. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI PAOLINI PAOLO & TESTA MARCO REA: AP 127701

di pagare quale sanzione amministrativa dovuta per la sopracitata violazione la somma di € 10,00 (Dieci/00);

## INGIUNGE

al medesimo TESTA MARCO  
in solido con IMPRESA\*LAVORI\*SPECIALI\*I.L.A.S. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI PAOLINI PAOLO  
& TESTA MARCO REA: AP 127701

di versare gli importi di:

€ 10,00

quale sanzione amministrativa

€ 10,33

quali diritti di notifica e spese ufficio

per complessivi € 20,33 (Venti/33);

a: CAMERA DI COMMERCIO DI ASCOLI PICENO -UFF. ECONOMATO

utilizzando un bollettino di c/c postale n. 181636 intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Ascoli Piceno entro 30 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, sotto pena del procedimento esecutivo, con l'avvertenza che ai sensi dell'art. 27, legge 24/11/1981, n. 689, in caso di mancato pagamento nei termini fissati dalla presente ingiunzione, la somma dovuta è soggetta a maggiorazione nella misura ivi prevista.

ASCOLI PICENO, 28/02/2018

**Il Sostituto del Segretario Generale**

dott.ssa Cristiana Costantini

*Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005*

N.B. – E' fatto obbligo all'interessato di dare comunicazione allo scrivente dell'avvenuto pagamento, entro e non oltre il decimo giorno da quello in cui è avvenuto, fornendone la relativa prova.  
Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso presso il Giudice di Pace competente per il territorio entro il termine previsto per il pagamento, il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata.